



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA DELLA SICUREZZA E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 10 dell'1/08/2025

OGGETTO: Esercizi di vicinato settore alimentare e misto: divieto di vendita di alcolici e superalcolici tutti i giorni della settimana dalle ore 21,00 alle ore 7,00 su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- in alcune piazze e aree del territorio Beinaschese sono presenti esercizi di vicinato con vendita di super alcolici e spesso si sono verificati ripetuti episodi di disturbo alla quiete pubblica, se non di vandalismo per cui sono dovute intervenire le Forze di Polizia, dirette a far rispettare le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile;
- il suddetto regolamento persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata.

Dato atto che in sede di confronto tra l'Ente e le diverse Forze di Polizia presenti sul territorio è stata condivisa l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcune tipologie di esercizi commerciali al fine di arginare tali comportamenti di "malamovida".

Considerato che:

- come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana;
- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esi-

genze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Considerato altresì che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Ritenuto:

- necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;
- che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose;
- di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del territorio comunale, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;
- che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche favorisce, in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio.

Valutato pertanto opportuno, sussistendo i motivi sopra richiamati, prevedere il divieto di vendita, negli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, di alcoolici e super alcoolici tutti i giorni della settimana dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo su tutto il territorio comunale.

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999.

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

il divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto tutti i giorni della settimana dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza non trova applicazione negli esercizi che somministrano alimenti e bevande.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al sig. Prefetto di Torino;
- al sig. Questore di Torino;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Beinasco;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online ed ha validità dal 1° agosto 2025 per un periodo non superiore ad un anno, e comunque fino all'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso:

- avanti al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.;
- straordinario al Presidente la Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta come previsto dal D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
CANNATI Daniel *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.